



SEDE DI BEIRUT

ADDENDUM

**al Disciplinare d’incarico stipulato
per la realizzazione dell’intervento “[titolo]”
aggiudicato con la *Call for Proposals* “Resilienza e stabilità sociale: creazione di
opportunità d’impiego temporaneo per sostenere le municipalità libanesi a gestire le
conseguenze economiche e sociali della crisi”**

(AID 10363) – (AID 11712) – (AID 11948)

tra

l’“Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Sede di Beirut”

e

la OSC “[Nome]”

d’ora in poi, anche “Le Parti”,

PREMESSA

Vista la situazione di emergenza in atto in Libano a partire da ottobre 2019, che ha portato le banche locali a sospendere i trasferimenti di denaro all’estero;

Vista la sospensione da parte della banca AUDI, banca di riferimento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Beirut (d’ora in poi “Sede AICS”), dei trasferimenti all’estero dal conto dedicato al Programma “[titolo]” (dettagli conto corrente [es. DCSEI - AID xxxxxx - 9016.02.xx](#));

Visto il Disciplinare d’Incarico e i suoi allegati (d’ora in poi “Disciplinare”), sottoscritto in data [\[gg/mm/aaaa\]](#), tra la Sede AICS e l’OSC “[Nome]” (d’ora in poi “Ente esecutore”) per la realizzazione dell’intervento “[titolo]” aggiudicato con la *Call for Proposals* “Resilienza e stabilità sociale: creazione di opportunità d’impiego temporaneo per sostenere le municipalità libanesi a gestire le conseguenze economiche e sociali della crisi” (AID 10363) – (AID 11712)”

Vista la necessità da parte dell'Ente esecutore di implementare le attività descritte nella proposta di progetto di cui all'art. 19 del suddetto Disciplinare e da parte della Sede AICS di rispettare i termini del medesimo Disciplinare;

Considerata la necessità di agevolare l'operatività dell'“Ente esecutore” nella realizzazione dell'intervento “[*titolo – Codice*]” a fronte della crisi finanziaria attualmente in atto in Libano;

Le Parti sopra citate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente *Addendum*.

Art. 2

Il presente Addendum modifica e costituisce parte integrante del Disciplinare citato in premessa.

Art. 3

Il paragrafo 1 “Erogazione del finanziamento” dell'“Allegato A10 – Manuale di gestione e rendicontazione per l'esecuzione dei progetti di aiuto umanitario”, di cui all'art. 19 del Disciplinare citato in premessa, viene modificato come segue:

“Il finanziamento è erogato, a scelta dal soggetto senza finalità di lucro incaricato di realizzare l'intervento di aiuto umanitario (d'ora in poi “ente esecutore”), mediante rate anticipate, secondo la modalità descritte nel Disciplinare d'incarico all'art. 4, oppure a stato di avanzamento.

In quest'ultimo caso la Sede estera dell'AICS e l'ente esecutore sottoscriveranno un apposito atto integrativo da allegare al Disciplinare d'incarico, nel quale verranno descritte nel dettaglio le modalità dei pagamenti che avverranno a stati di avanzamento, dietro rendicontazione delle attività.

In caso di richiesta di anticipo, l'ente esecutore deve presentare una garanzia fideiussoria di importo pari all'ammontare del 30% dell'anticipo stesso secondo quanto indicato dall'art. 26, comma 4, della Legge 125/2014.

L'Ente esecutore è tenuto ad aprire un conto corrente dedicato in via esclusiva al progetto in loco o in Italia. Nel caso di apertura di un conto corrente dedicato in Italia, si sottolinea che il trasferimento dei fondi deve avvenire comunque verso un conto corrente in loco appositamente dedicato al progetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dei trasferimenti.

La ratio dell'istituzione di uno specifico conto bancario al Progetto va rinvenuta nell'esigenza di assicurare che l'ammontare del finanziamento sia destinato e utilizzato unicamente per quel determinato Progetto. Non è pertanto possibile distogliere somme dal conto per destinarle, sia pure temporaneamente, ad altri progetti, al fine di evitare che eventuali ritardi o difficoltà nella reintegrazione delle somme in parola possano determinare ritardi o impedimenti per la buona esecuzione del progetto e complicazioni nel lavoro di ricostruzione contabile.

L'Ente esecutore è autorizzato ad effettuare compensazioni di fondi tra il conto corrente dedicato

al progetto presso una banca libanese (non fresh-money) e altri conti correnti intestati allo stesso sia in Italia e sia in Libano limitatamente alle spese relative ai costi del personale di gestione e ai costi di funzionamento della propria Sede Centrale. L'Ente esecutore è comunque tenuto a garantire la tracciabilità dei trasferimenti."

Art. 4

Il paragrafo 5 "Tasso di cambio" dell'Allegato A10 sopra citato, viene modificato come segue:

"Tutte le spese effettuate in valuta differente dall'EUR (euro) dovranno essere rendicontate in EUR al tasso di cambio FIFO - First In First Out.

Il tasso di cambio applicato al momento della transazione dovrà risultare dalla documentazione ufficiale rilasciata dall'istituto bancario ordinante, ovvero dagli estratti bancari dei conti interessati. L'Ente esecutore sarà tenuto ad allegare detta documentazione in sede di rendicontazione amministrativo-contabile.

Eventuali perdite derivanti da cambio valuta saranno a carico del progetto, con conseguente esonero delle Parti di ogni ulteriore responsabilità, mentre, eventuali guadagni derivanti da cambio valuta saranno destinati ad attività aggiuntive, previa variante non onerosa ex art. 10 del presente Disciplinare."

Art. 5

L'Art. 14 del Disciplinare d'incarico sopra citato è modificato come segue:

"1. Nel caso in cui si verificassero eventi dovuti a "cause di forza maggiore" –, quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all'ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni di insicurezza, , ecc. – o factum principis, che impediscano il regolare svolgimento delle attività di progetto, l'Ente esecutore notificherà il verificarsi dell'evento, motivandolo e comprovandolo, alla Sede AICS, che si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento.

2. All'esito di predetta procedura, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, la Sede AICS comunica all'Ente esecutore gli esiti del procedimento e, in caso di accertamento dell'impossibilità assoluta ed oggettiva di prosecuzione delle attività a causa di eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Ente esecutore, il progetto viene sospeso e, nel caso di impossibilità definitiva, concluso e le Parti esonerate dalle proprie prestazioni rese impossibili dai suddetti eventi.

3. Nell'ipotesi di risoluzione di cui al precedente comma sono riconosciuti all'Ente esecutore i costi sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma e dall'art. 13."

Art. 6

Il testo dell'art. 4, comma 2, del Disciplinare d'incarico sopra citato è modificato come segue:

"2. I pagamenti dovuti all'Ente esecutore vengono effettuati dalla Sede AICS nella suddetta valuta,

sulla base del "Piano finanziario", secondo le seguenti modalità:

- a) una prima rata di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00) pari al 50% (cinquanta per cento) del totale, **da erogarsi sul conto corrente dedicato acceso in Libano**, entro [.....] giorno/i lavorativo/i dalla firma del presente Disciplinare, purché l'Ente esecutore comprovi l'inizio delle attività programmate mediante idonea documentazione certificata dalla Sede AICS;
- b) una seconda rata di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00) pari al 40% (quaranta per cento) del totale, da erogarsi entro [.....] giorno/i lavorativo/i dalla data in cui la Sede AICS, verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del progetto, attesta la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto intermedio recante l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti in ordine al progetto stesso, costi che devono essere pari ad almeno l'80% (ottanta per cento) dell'anticipo del finanziamento. La Sede AICS si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dall'Ente esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'Ente Esecutore della documentazione regolarizzata e conforme alle richieste della Sede AICS. La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della sede AICS competente.

La suddetta seconda rata pari al 40% (quaranta per cento) del totale verrà erogata nel seguente modo:

- **Trasferimento sul conto corrente dedicato acceso in Libano pari a al 30% (trenta per cento) del totale;**
 - **Trasferimento sul conto corrente dedicato acceso in Italia pari a al 10% (dieci per cento) del totale.**
- c) una terza rata, a saldo, di EUR [importo in cifre],00 (euro [importo in lettere]/00), pari al 10% (dieci per cento) del totale, **da erogarsi sul conto corrente dedicato acceso in Italia**, entro [.....] giorno/i lavorativo/i dalla data in cui la Sede AICS attesta il buon esito delle verifiche effettuate sul rapporto finale del progetto, sulla buona esecuzione dello stesso e sull'eventuale avvenuto collaudo, nonché la regolarità amministrativo-contabile del rendiconto recante l'ammontare complessivo dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente esecutore per la realizzazione del progetto. In tale occasione l'Ente esecutore deve altresì consegnare il verbale di donazione ai beneficiari - individuati nel documento di progetto - dei beni mobili presi in carico e dei beni immobili eventualmente ripristinati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente Disciplinare. La Sede AICS s'impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dall'Ente esecutore. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'Ente Esecutore della documentazione regolarizzata e conforme alle richieste della Sede AICS. La regolarizzazione deve avvenire

entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della sede AICS competente.”

Art. 7

Fatte salve le modifiche indicate nel presente *Addendum*, il Disciplinare d’Incarico sopra citato non subisce ulteriori modifiche ed è integralmente richiamato.

Il presente atto è redatto e sottoscritto dalle Parti in 2 originali.

per l’Ente esecutore “[Nome]”

per la Sede AICS di Beirut

.....
*Nome e Titolo (rappresentante legale o
delegato con procura)*

.....
Donatella Procesi
Titolare della sede AICS di Beirut

Beirut, [gg/mm/aaaa]